

Fondazione  
**Ente Veneri**

ERETTA IN ENTE MORALE CON DECRETO P. D. R. 10-1-1950 N. 603

Villa Fogliano (Reggio Emilia)

---

# STATUTO



# STATUTO

## Art. 1

È costituita in forza delle disposizioni del testamento olografo 20 luglio 1945 e 5 luglio 1934 della *Confessa VENERI AMELIA* fu Conte Guido pubblicato a ministero del notaio Cesare Bossi, notaio di Castellarano, in data 21 marzo 1947, la fondazione denominata « Ente Veneri ».

## Art. 2

L'« Ente Veneri », istituito per interpretare i nobili sentimenti che sempre hanno legato il N. H. Antonio Veneri, cugino della Fondatrice, alla Parrocchia di villa Fogliano, avrà la sua sede in villa Fogliano di Reggio Emilia, negli stabili al civico n. 75 ed avrà come scopi, per contribuire a migliorare le condizioni fisiche e morali dei bambini, i seguenti:

- a) raccogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi dell'età dai tre ai sei anni di famiglie della Parrocchia di Fogliano ed ivi residenti, dando la preferenza ai più bisognosi, per curare durante le ore diurne, la educazione fisica e civile (morale ed intellettuale) e religiosa secondo i principi della religione cristiana e nei limiti consentiti dalla loro tenera età;
- b) offrire cura fisica gratuita ai bambini dell'età dai tre ai sei anni di ambo i sessi, appartenenti a famiglie residenti nella Parrocchia di Fogliano, nonchè a bambini di ambo i sessi appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Albinea, nella misura di tre quarti per quelli della Parrocchia di Fogliano e di un quarto per quelli del Comune di Albinea.

## Art. 3

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei più bisognosi, possono essere ammessi anche bambini non bisognosi dietro il pagamento di una retta da stabilirsi dalla Commissione amministratrice. I bambini ammessi all'asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

## Art. 4

Non sono accolti i bambini non vaccinati o che non abbiano già sofferto il vaiolo e quelli affetti da malattie contagiose e ripugnanti.

## Art. 5

Ai bambini dell'asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell'Ente non lo consentano.

## Art. 6

Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi, nonchè ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perchè impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.

Negli altri casi si tien conto dell'ordine di presentazione delle domande.

## Art. 7

La Fondazione è stata riconosciuta come persona giuridica con lo stesso decreto di approvazione del presente statuto e dispone di un patrimonio immobiliare costituito da fabbricati civili, caseificio e annessi e da nove poderi, con relative scorte vive e morte, della estensione complessiva di Ett. 111, Are 09, Centiare 20, con il reddito dominicale di L. 78.889,99 ed agrario di L. 30.946,09 posti parte nel Comune di Reggio Emilia e parte nel Comune di Albinea.

## Art. 8

Il numero dei bambini da accogliere nell'asilo e da assistere, sarà determinato ogni anno in sede di preventivo, a seconda delle disponibilità.

## Art. 9

La Fondazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non bisognosi e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

## Art. 10

Nell'asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini. Ad essi è fornita una sopravveste uniforme, a meno che i mezzi dell'Ente non lo consentano.

## Art. 11

La direzione dell'Asilo, la istruzione e la assistenza ai bambini accolti nell'Asilo e nel doposcuola, saranno affidate a Suore appartenenti alla Congregazione che sarà scelta dall'Amministrazione dell'Ente Veneri su designazione del Vescovo di Reggio Emilia. Le Suore dovranno possedere tutti i requisiti voluti per impartire l'insegnamento e per praticare l'assistenza.

## Art. 12

Per quanto riguarda la vigilanza sull'educazione e sull'istruzione da impartire ai bambini, ferme le modalità stabilite dalla Fondatrice, nulla si vuole sottratto alle Autorità scolastiche per quanto di loro competenza.

## Art. 13

La Fondazione è retta da un Consiglio amministrativo di cinque componenti nominati uno dall'Amministrazione comunale con funzioni di Presidente; uno dai capi famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano; uno dal Vescovo di Reggio Emilia; uno dal Provveditore agli Studi di Reggio Emilia. Il quinto è di diritto il Parroco pro tempore di Villa Fogliano.

## Art. 14

I membri della Commissione amministrativa di nomina durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'anno iniziato si ha per intero, i componenti nominati in surrogazione durano in carica per quel tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i surrogati.

Gli amministratori rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio. Le cariche sono gratuite avendo il diritto, i membri della commissione, al rimborso delle spese incontrate, per l'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 15

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituirà il Parroco di Villa Fogliano. Nel caso di vacanza della Parrocchia di Villa Fogliano, assumerà la qualità di membro della Commissione amministrativa, l'economista spirituale nominato dal Vescovo, fino alla nomina del Parroco.

## Art. 16

La nomina del rappresentante dei capi di famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano, da scegliersi

tra i capi famiglia stessi, sarà fatta dai capi di famiglia, risultanti residenti nella Parrocchia da almeno dieci anni e su elenchi da fornirsi dal Parroco di Fogliano. Il Presidente della Fondazione convocherà i capi di famiglia per mezzo di avviso a domicilio, nella sede della Fondazione in un giorno festivo. Si procederà alla elezione a mezzo di schede segrete.

## Art. 17

Le adunanze della Commissione amministrativa sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e di settembre e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Le seconde quando il Presidente lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta scritta di uno dei membri della Commissione con l'indicazione delle materie da trattare.

## Art. 18

La Commissione amministrativa compila i bilanci preventivi e consuntivi e ne provoca l'approvazione delle competenti autorità; fissa in relazione ai mezzi disponibili, il numero dei bambini da ammettere annualmente all'asilo o alla cura; nomina, licenzia e sospende il personale occorrente e ne fissa il compenso; provvede e sorveglia perchè l'insegnamento e la disciplina procedano regolarmente e secondo la volontà della Fondatrice; delibera sulla accettazione o meno di eredità e legati; adotta in genere tutti i provvedimenti che per Statuto e per legge sono di sua competenza.

## Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti persone hanno luogo sempre a voto segreto.

Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

## Art. 20

I processi verbali delle sedute sono tenuti dal Segretario e debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.



## **Attribuzioni del Presidente della Commissione Amministrativa**

### **Art. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e cura la esecuzione delle delibere adottate dalla Commissione amministrativa; in casi urgenti può sospendere i dipendenti ed adottare tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire alla Commissione amministrativa.

### **Art. 22**

Il Presidente può promuovere le deliberazioni di decadenza dei membri della Commissione amministrativa che senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle adunanze, o che abbiano perduto i requisiti richiesti per la carica. La decadenza verrà poi pronunciata dalla Commissione amministrativa.

## **Norme generali di amministrazione e transitorie**

### **Art. 23**

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'Esattore comunale. Nell'eventualità che l'Ente venga autorizzato ad avere un Esattore proprio non gli si potrà attribuire un compenso superiore a quello spettante all'esattore comunale.

### **Art. 24**

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente, di un membro della commissione amministrativa e del Segretario.

### **Art. 25**

La Commissione amministrativa provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed a quelle dell'andamento disciplinare avvalendosi dell'opera di medici e di ispettrici. Il numero, la durata di ufficio e le attribuzioni di detto personale saranno fissati dal regolamento interno.

### **Art. 26**

Il regolamento interno, da approvarsi dalla Commissione amministrativa, stabilirà:

a) le norme per il funzionamento dell'asilo e per la concessione delle cure gratuite;

b) la pianta organica del personale, i modi di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni ed i compensi;

c) le modalità per la presentazione delle domande;

d) la disciplina interna;

e) le modalità per il funzionamento dell'asilo, per l'igiene, la pulizia e quanto altro necessario al regolare funzionamento dell'asilo stesso.

### **Art. 27**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza all'infanzia, di beneficenza, di istruzione e di educazione, in quanto non siano in contrasto con gli scopi della Fondazione.

### **Art. 28**

In considerazione della precisa volontà della Nobile Fondatrice, che ha interpretati i sentimenti del suo dante causa N. H. Antonio Veneri, la Fondazione «Ente Veneri» non potrà subire alcuna trasformazione.

### **Art. 29**

In esecuzione ed ottemperanza di quanto stabilito dalla Nobile Fondatrice, nello scritto del 5 luglio 1934, il Presidente della Commissione amministrativa, dalla data di costituzione sarà l'Avv. Luigi Spallanzani di Reggio Emilia, esecutore testamentario della defunta. Quando la predetta persona non vorrà o non potrà più far parte della Commissione amministrativa, si farà luogo alla nomina del rappresentante del Comune di Reggio Emilia, come stabilito dall'art. 13 del presente Statuto.

### **Art. 30**

Il personale necessario per il funzionamento dell'Ente Veneri, potrà, per la prima volta, essere nominato per chiamata, tenendo presenti le persone che prestarono la loro opera, prima della regolare costituzione dell'Ente o che erano alle dirette dipendenze della nobile Fondatrice.